

Codice A1814B

D.D. 14 luglio 2023, n. 1922

ATTG 253 - Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto d'alveo (sponda destra e sinistra) del Torrente Tagliaferro in corrispondenza del manufatto d'attraversamento lungo la A21 TO-PC in Comune di Asti.

Richiedente: SATAP S.p.A.



ATTO DD 1922/A1814B/2023

DEL 14/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: ATTG 253 – Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto d'alveo (sponda destra e sinistra) del Torrente Tagliaferro in corrispondenza del manufatto d'attraversamento lungo la A21 TO-PC in Comune di Asti. Richiedente: SATAP S.p.A.

In data 26/07/2023 con nota acquisita al protocollo regionale n° 27402/A1814B, il Sig. Valter Natalino, in qualità di legale rappresentante della SATAP S.p.A., con sede in via Bonzanigo, 22 del Comune di Torino – C.F./P.IVA 00486040017, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione presente nel tratto d'alveo (sponda destra e sinistra) del Torrente Tagliaferro, in Comune di Asti per un estensione di 30 metri in sud e nord a partire dalla proiezione a terra del manufatto di attraversamento lungo la A21 TO-PC (Km. 40+891).

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento nonché la documentazione fotografica che attesta lo stato dei luoghi .

Con nota prot. n°28495 del 03/07/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n° 241/1990 e della L.R. n° 14/2014.

In data 10/07/2023 è stata effettuata visita in sopralluogo nell'area oggetto d'intervento (posta a monte e valle del manufatto d'attraversamento lungo la A21 TO-PC Km. 40+891) riscontrando la presenza di vegetazione arborea ed arbustiva nell'alveo attivo del torrente Tagliaferro oltre a soggetti secchi, instabili e deperenti posti sul ciglio alto di sponda che, in caso di caduta in alveo, potrebbero costituire ostacolo al libero deflusso delle acque ovvero creare disordini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tagliaferro e riconducibile alle attività di manutenzione finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche utili a far defluire le piene di riferimento garantendo la conservazione del manufatto d'attraversamento autostradale e la sicurezza del territorio circostante e quindi inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n° 38 del 20/09/2012).

Ravvisata quindi la necessità idraulica, ai sensi degli artt. 14 e 26 del vigente Regolamento Regionale n° 10/R del 16/12/2022, il valore delle piante oggetto di taglio è considerato nullo ed il

provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” in quanto il torrente Tagliaferro è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n° 94.

Dato atto che il procedimento amministrativo, finalizzato al rilascio dell’autorizzazione in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- le LL.RR. n° 20/2002 e n°12/2004;
- il Regolamento d'attuazione n° 10/R del 16/12/2022 (in particolare artt. 14 e 26);
- il Regolamento Regionale Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis);
- la Circolare del P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n° 38 del 20/09/2012);
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2021 - All. A (tabella canoni) rettificata con D.D. n° 3928 del 28/12/2021;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n° 23/2008;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D.n. 523/1904, la SATAP S.p.A. ad eseguire il taglio della vegetazione presente nel tratto d’alveo (sponda destra e sinistra) del Torrente Tagliaferro in Comune di Asti per un’estensione di 30 metri in sud e nord a partire dalla proiezione a terra del manufatto di attraversamento lungo la A21 TO-PC (Km. 40+891), nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’intervento deve essere eseguito nel rispetto della vigente normativa in materia e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale Al-At;
- il taglio manutentivo della vegetazione deve essere effettuato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge forestale (L.R. n° 4 del 10/02/2009 e s.m.i.) e dal suo regolamento di attuazione (R.R. n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011), unitamente al rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n° 38 del 20/09/2012) ed in particolare :
 - all’interno dell’alveo inciso, per un estensione di 30 metri a monte e valle a partire dalla proiezione a terra del manufatto di attraversamento lungo la A21 TO-PC, il taglio della vegetazione deve avvenire mediante ceduzione senza rilascio di matricine (cosiddetto taglio “a raso”), al fine di tutelare la sicurezza nei confronti del rischio di caduta (sia nell’alveo che in direzione del tratto autostradale) degli alberi ad alto fusto presenti in prossimità del rilevato autostradale;
 - fuori dall’alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda il taglio manutentivo dovrà avvenire con rilascio di almeno il 20% di copertura residua e privilegiare i soggetti che in caso di

caduta possono pregiudicare la sicurezza idraulica e l'incolumità pubblica;

- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, è obbligo di quest'ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all'esecuzione dell'intervento;
- il soggetto autorizzato deve provvedere alla completa pulizia del sottobosco e il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, foglie, tronchi secchi, etc.) deve essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f del R.D. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato l'abbandono in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua, del materiale legnoso derivante dalla trinciatura;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n° 523), formare accessi definitivi all'alveo, attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le operazioni eseguite non devono né causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua né arrecare danno o pregiudizio alle sponde, alle opere di difesa e più in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **anni uno** (1) dalla stessa, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (**sospensione dal 31 marzo al 15 giugno**) e delle modalità previste dalle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale AL-AT, al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Asti, l'inizio dei lavori (con congruo anticipo) nonché il nominativo della Direzione Lavori; ad ultimazione lavori deve inviare dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni impartite.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione/parere che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Trattandosi di intervento manutentivo rivolto al mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, ai sensi degli artt. 14 e 26 del R.R. n° 10/R del 16/12/2022 nonché della lettera n) della

tabella “canoni di concessione anno 2022-2023” -Allegato A della D.D. n° 3484 del 24/11/2021 e s.m.i., il valore delle piante oggetto di taglio, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che costituisce anche autorizzazione all’occupazione dell’area demaniale interessata dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi. sedime demaniale interessato dall’esecuzione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L. R. n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il funzionario estensore
Giuliana CAPITOLO
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli